



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 1 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA In riferimento al Verbale P.V. 3893/16 ASPRGVETR del 27.06.2016 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Distretto di Ragusa - Area di igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ed Igiene Urbana

Il Direttore Generale

Visto il verbale di accertamento e contestazione prot. n.° 3893/16ASPRGVETR del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa del 27.06.2016, redatto il 27.06.2016 ore 11:00, dal Vet. Uff. Dott. Gaetano Farina e dalla D.ssa Giovanna Tallarico dell'ASP di Ragusa, in riferimento al fatto accertato a seguito di una serie di ispezioni ufficiali effettuate e verbalizzate in data 16.05.2016, ore 11:15 ed in data 24.06.2016, presso l'Azienda zootecnica di Dinatale Giuseppe in C/da Gallina, cod. Az. IT009RG950, e presso l'Azienda Zootecnica Magazzè sita in C/da Magazzè cod. az. IT 009RGA55;

Atteso che come da verbale di accertamento si è proceduto nei confronti del Sig. Dinatale Giuseppe, nato a Ragusa il 16.10.1968 ed ivi residente in via Piemonte, n.° 38 (CF: DNT GPP 68R16 H163V), per la violazione di cui all'art. 6 del Reg. CE n.° 852/2004, in quanto la azienda zootecnica, registrata in BDN come allevamento di bovini di carne, avente codice IT009RG950, produce latte bufalino, senza la prescritta registrazione, per essere poi conferito alla azienda di caseificazione Magazzè cod. az. IT 009RGA55.

Atteso che la sopradetta violazione è stata contestata ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D. Lgs 193/2007 che così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.*

Considerato che nel verbale di contestazione veniva indicata la somma di **€ 3.000,00 pari al doppio del minimo in quanto più favorevole** per la fattispecie prevista e punita a nella prima parte del citato comma 3, quale sanzione applicata in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato al Sig. Dinatale Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante, a mezzo raccomandate del 1.7.2016, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma anzidetta di **€ 3.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati all'ASP quale Autorità Competente dall'avv. Donato Grande giusta procura a margine rilasciata dal Sig. Dinatale Giuseppe, tramite PEC del 01.08.2016 acquisiti al prot. gen. n.° E-0021156 del 04.08.2016 oltre il termine di 30 giorni, con i quali il ricorrente chiede di essere sentito ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge 689/81;

Viste le controdeduzioni a firma del Dott. Gaetano Farina, Medico Veterinario del Dipartimento Veterinario del Distretto di Ragusa, con prot. n.° 5483/16/ASP RgVetRg class 7910 del 13.09.2016 in cui si dichiara che il ricorso



può essere accolto nella eccezione posta dall'Avv. Grande secondo il quale il fatto andava rubricato nella fattispecie di cui alla seconda parte dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs 193/2007.

Visto il Verbale di audizione del 26 gennaio 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dal Sig. Dinatale e dal suo legale Avv. Grande che si riportano sostanzialmente agli scritti difensivi spiegandone dettagliatamente le motivazioni.

Rilevato che la violazione da ascrivere al Sig. Dinatale Giuseppe, nella qualità della azienda zootecnica sita in C/da Gallina, cod. Az. IT009RG950, così come dallo stesso eccepito, non è quella contestata a seguito della ispezione, cioè la mancata registrazione della fase di produzione, essendo la stessa già avvenuta al momento dell'accertamento, ma la mancata comunicazione dell'aggiornamento della stessa con la produzione di latte bufalino conferito ad altra azienda.

Che il Dipartimento Veterinario ha aderito alla diversa rubricazione della violazione nella fattispecie meno grave prevista e sanzionata nella seconda parte dell'art. 6 comma 3 seconda parte, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

Che può ben essere applicata la misura minima della sanzione trattandosi di fatto ammesso dal trasgressore che ha immediatamente provveduto alla registrazione come per legge e che il trasgressore non ha commesso nei cinque anni precedenti violazioni dello stesso tenore.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. Dinatale Giuseppe, nato a Ragusa il 16.10.1968 ed ivi residente in via Piemonte, n.° 38 (CF: DNT GPP 68R16 H163V), quale titolare della azienda zootecnica avente codice IT009RG950, il pagamento della somma di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 566,00 (cinquecentosessantasei/00)

da versare:

- quanto ad € 500,00 tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (verbale n.° 3893/2016/Dipartimento veterinario Ragusa) e della presente ordinanza;

- quanto ad € 66,00 da pagare in unica soluzione tramite *c/c postale n.° 11685971* intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: *"spese di accertamento e istruttorie verbale di contestazione n.° 3893/2016/Dipartimento veterinario Ragusa"*;

E' fatto obbligo di esibire l'originale delle singole rate o trasmettere la copia della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1, anche tramite mail: salvatore.iurato@asp.rg.it.



Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. Dinatale Giuseppe, nato a Ragusa il 16.10.1968 ed ivi residente in via Piemonte, n.° 38 nel domicilio letto presso lo studio dell'Avv. Donato Grande a Ragusa in via Collodi n.° 4

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

L'opposizione non interrompe i termini per il pagamento della sanzione.

Ragusa, 03.02.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



